

## Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

Vista la decisione n. 15/18 del 12 febbraio 2018, con cui il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha autorizzato le deroghe agli orari di apertura dei negozi per l'anno 2018;

considerata l'istanza del 1° marzo 2018, con la quale la Federcommercio, Lugano, ha richiesto la rettifica della data per la deroga all'apertura dei negozi nel comune di Lugano in occasione della **Festa d'Autunno**;

ritenuto che, infatti, tale manifestazione si terrà domenica 7 ottobre 2018 e non domenica 30 settembre 2018, come erroneamente indicato da Federcommercio nella richiesta formulata precedentemente;

richiamati:

- la Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL), in particolare gli articoli 19, 23 e 26;
- il Regolamento di applicazione del 22 gennaio 1970 (RLCL);

### decide:

1. L'istanza di rettifica della decisione n. 15/18 del 12 febbraio 2018 del Dipartimento delle finanze e dell'economia è **accolta**.

Di conseguenza, la decisione n. 15/18 del 12 febbraio 2018 è modificata limitatamente al punto 3.6, come segue:

#### **3.6. Lugano e Paradiso**

**- 7 ottobre 2018      domenica Festa d'Autunno      dalle ore 10.00 alle ore 18.00**

2. Tutte le altre disposizioni di cui alla decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia 15/18 del 12 febbraio 2018 rimangono invariate.
3. Rimane riservato il rispetto delle disposizioni della Legge federale sul lavoro e le relative ordinanze.
4. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.- (art. 27 LCL).  
Chi contravviene alle norme di diritto federale è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).

5. Le spese di cancelleria (fr. 50.--) sono a carico della richiedente. L'importo è da versare entro 30 giorni dalla presente, mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa prossimamente.
6. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
7. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dall'intimazione. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
8. Intimazione:
  - Federcommercio, c/o Camera di commercio industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano;
9. Comunicazione a:
  - Municipio di Lugano, 6900 Lugano;
  - Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino, Via Cantonale 19, casella postale 430, 6814 Lamone
  - Sindacato Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, Via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano
8. Invio interno a:
  - Gendarmeria, Servizio Gestione Amministrativa (serviziogestioneamministrativa@polca.ti.ch)
  - Divisione dell'economia, Residenza (dfe-de@ti.ch)
  - Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Residenza (dfe-uil@ti.ch)

**PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA**

Il Consigliere di Stato:

  
Christian Vitta

Il Direttore della Divisione  
dell'economia:

  
Stefano Rizzi